

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
SCHEMA TECNICA 1.3	(Prestazione) (art. 35, comma 18, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193.

Garanzia fideiussoria n. 732245018		Rilasciata da Agenzia PARMA CORNOCCHIO - RKI Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO (TV)	MAROCCHESA 14	31021	TV
C.F./P.IVA		PEC	
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		cattolica@pec.generaligroup.com	
Contraente			
ATI ZUELLI IMPIANTI SRL / EDILTOR SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
PARMA	SPAGGIARI 1/A	43122	PR
C.F./P.IVA		PEC	
00284490349		ZUELLIIMPIANTI@PEC.IT	
Stazione appaltante			
PROVINCIA DI PARMA			
Città	Via	CAP	Prov.
PARMA	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15	43123	PR
C.F./P.IVA		PEC	
00747310340		PROTOCOLLO@POSTACERT.PROVINCIA.PARMA.IT	
Descrizione opera		Luogo di esecuzione	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO BODONI DI PARMA CUP D98H23000040006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE		PARMA	
Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma lavori		
115.183,43	2,5		
(CENTOQUINDICIMILACENTOO TTANTATRE/43			

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in Parma il 02 agosto 2024

Il Contraente

Il Garante

GENERALI ITALIA SPA



Schema tipo 1.3 (d.m. 16 settembre 2022, n. 193) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
(Prestazioni)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

APPENDICE DICHIARATIVA ALLA POLIZZA N.

Contraente: ATI ZUELLI IMPIANTI SRL / EDILTOR SRL – (in seguito, “Contraente”)

Stazione Appaltante: PROVINCIA DI PARMA - (in seguito, “Stazione Appaltante”)

Somma Garantita: € 115.183,43 (euro centoquindicimilacentoottantatre/43) – in seguito (“Somma garantita”)

Garante: Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021 (in seguito “Garante”)

Con riferimento alla polizza fideiussoria suindicata (in seguito “Polizza”), a cui il presente atto (in seguito “Appendice Dichiarativa”) si riferisce e di cui forma parte integrante, Stazione Appaltante, Contraente e Garante (in seguito congiuntamente indicate come “Parti”) prendono atto di quanto segue:

La garanzia è prestata ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 (in seguito “Codice”) e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.3, in quanto ancora applicabile, integrato dalle disposizioni che seguono.

In ragione dell’entrata in vigore del Codice ed in attesa dell’approvazione dei nuovi Schemi tipo relativi alle garanzie ai sensi dell’art. 117, comma 12 del suddetto Decreto, si precisa che:

- nel testo della Scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del Codice, automaticamente sostituite a quelle pregresse;
- pertanto, la garanzia s’intende prestata ai sensi dell’art. 125 del Codice e le eventuali disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di effetto alcuno.

FERMO IL RESTO

Emessa in Parma il 02/08/2024

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA S.p.A.



